



COMUNE DI
FERNO
PROVINCIA DI VARESE

Lotto 7

POLIZZA

**RESPONSABILITA’
CIVILE PATRIMONIALE**

R.C.P.

(COLPA LIEVE)

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurato: l'Ente contraente il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: L'Ente che stipula il contratto;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Claims Made: la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l'assicurazione;

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Società: l'impresa assicuratrice;

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose ed animali, lesioni personali, morte;

Responsabilità Civile : la responsabilità extracontrattuale che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue attività e delle sue funzioni ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Atto illecito: qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti, deroghe, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Dipendente o Amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni o mansioni istituzionali, in nome e per conto della contraente;

Pubblica Amministrazione: qualsiasi Ente o Azienda la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, comprese per i beni assicurati anche eventuali polizze stipulate da terzi.

Art. 3 - Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo al pagamento.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il “*mandato di pagamento*”, o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

Tutto quanto sopra è valido anche per il pagamento della prima rata di premio, con un periodo di mora di 30 giorni.

La società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità, secondo quanto stabilito dalla Legge.

Art. 3 bis - Tracciabilità dei pagamenti.

In ottemperanza all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante, la Società e l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di in cui ha sede il Contraente della presente polizza.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Variazione del rischio.

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. 3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente in assenza di dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 14 bis (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì fare nei trenta giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità competente, inviandone copia alla Società.

È inoltre fatto obbligo al Contraente od all'Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.

Il Contraente o l'Assicurato devono consentire alla Società l'effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Il presente contratto si intende stipulato per la **durata di anni 3** e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere la **ripetizione del contratto** per una durata ed alle condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

Resta comunque inteso che, per esigenze legate alle procedure necessarie per l'individuazione di un nuova Società **il contratto potrà essere prorogato** per un periodo massimo di tre mesi. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 11- Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente.

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 14 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, entro tre mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 15 – Clausola di recesso.

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 15 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Art. 16 – Oggetto dell'assicurazione.

La garanzia assicurativa è prestata per la responsabilità civile derivante, ai sensi di Legge, al Contraente Assicurato per le perdite pecuniarie di natura patrimoniale involontariamente cagionate a terzi per fatti illeciti dai soggetti dei quali deve rispondere nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni istituzionali come determinate dalle vigenti normative.

La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite pecuniarie derivanti da atti o omissioni colpose commesse nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei dipendenti o amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal Contraente Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti o Amministratori dei responsabili per colpa grave.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori e per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti sia rimasto a carico del Contraente Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili restando inteso e convenuto tra le parti che la Società è obbligata solo e in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del Tribunale competente la sussistenza della responsabilità amministrativa o amministrativa contabile di uno più Dipendenti o Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia non comprende gli inadempimenti contrattuali, le perdite patrimoniali derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo, né la responsabilità personale dei soggetti che operano in nome e per conto dell'Assicurato.

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia – Claims Made.

L'assicurazione vale per le richieste formali di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questo denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione e in seguito ai quali non sia iniziato un procedimento penale civile amministrativo contabile o disciplinare a carico dei soggetti dei quali l'Ente deve rispondere.

L'Assicurato dichiara ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che abbiano dato luogo o possono dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti o nei confronti dei soggetti del cui fatto deve rispondere, risarcibili ai sensi della presente assicurazione.

Allo scadere del presente contratto il Contraente potrà richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per le richieste di risarcimento pervenute dopo detta cessazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di attività coperto dalla presente assicurazione; in tal caso il contratto andrà prorogato mediante apposita

appendice per un periodo di cinque anni dietro versamento in una unica soluzione di un premio pari a due annualità di premio di polizza. Per le

richieste di risarcimento relative a tale periodo di proroga la Società non sarà tenuta a risarcire importi superiori ai massimali o ai sottolimiti indicati in polizza, che pertanto si intendono validi per l'intero periodo di garanzia postuma, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento.

Rimane confermata la facoltà di recesso per sinistro da parte della Società anche durante il periodo di proroga contrattuale di cui sopra.

Art. 18 – Effetti sulle polizze sostituite.

Qualora per il medesimo sinistro potessero avere efficacia anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

Art. 19 – Esistenza di altre polizze

Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio, la presente polizza opera in secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto al massimale e/o alle garanzie previste da tali coperture.

Art. 20 – Esclusioni.

L'assicurazione non vale per i danni conseguenti a:

- a) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o ad atti e/o fatti aventi in ogni caso natura ablatoria, salvo quanto previsto all'art.31 Clausola Particolare;
- b) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto, dalla legge e nei tempi indicati, all'organo di controllo o da questo annullati;
- c) provvedimenti presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;
- d) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio, salvo le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, come previsto dal successivo art. 21;
- e) scelte e/o decisioni di merito, attività di consulenza;
- f) mancato raggiungimento del fine o degli obiettivi dell'Assicurato, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- g) responsabilità derivanti da inadempimenti contrattuali ex art.1218 codice civile o responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato o dai soggetti del cui fatto deve rispondere e non derivante loro direttamente dalla Legge;
- h) inadempimento contrattuale nella realizzazione, fornitura od erogazione di beni o servizi**
- i) trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ed altro;
- l) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; a interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; a danno ambientale, salvo quanto disposto art. 21.
- m) incarichi di amministrazione e/o controllo in Aziende od altri Enti;
- n) errori/omissione/ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione tanto obbligatorie quanto facoltative o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- o) attività in genere di progettazione, direzione dei lavori e collaudo;
- p) sottoscrizione di prodotti finanziari derivati;

- q) la presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, nonché per i danni da campi elettromagnetici;

Art. 21 Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di **Euro 1.000.000** per sinistro e per anno assicurativo, come da scheda di quotazione.

La garanzia opera con uno scoperto del 10 per cento con il minimo di **Euro 2.000,00** per ogni sinistro.

La Società comunque non risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri:

- che traggano origine da una stessa causa anche se le relative richieste sono presentate all'Assicurato o ai soggetti del cui fatto deve rispondere in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.
- verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Nell'ambito del suddetto massimale operano i limiti sotto indicati per sinistro e per anno assicurativo:

€. **150.000** per danni derivanti da assunzione e gestione del personale;

€. **150.000** per danni derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione anche parziale di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;

€. **150.000** per le multe e/o ammende inflitte a terzi

€. **150.000** per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o condutture;

€. **150.000** per danni derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (privacy)

€. **100.000** per danni conseguenti a distruzione, deterioramento di atti documenti o titoli non al portatore.

Art. 22 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano e per danni verificatisi nei Paesi U.E.

Art. 23 Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati Terzi:

- gli Amministratori ed i dipendenti dell'Assicurato ed i relativi coniugi, genitori e figli, nonché qualsiasi altro loro parente od affine, se convivente, salvo per quanto attiene i danni derivanti dalla gestione del personale;
- la Pubblica Amministrazione.

Art. 24 Calcolo del premio – parametro retribuzioni annue

Il premio è determinato in relazione all'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai propri dipendenti ed è anticipato in via provvisoria sulla base del preventivo annuo delle retribuzioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il premio annuo conteggiato come indicato in scheda di quotazione di polizza costituisce premio annuo minimo comunque acquisito dalla Società ed è soggetto a regolazione sulle retribuzioni eccedenti.

Per retribuzione si intende quanto corrisposto dall'Assicurato ai propri dipendenti al lordo delle ritenute, comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura.

Art. 25 Regolazione del premio

Premesso che il premio è da considerarsi premio minimo comunque acquisito, esso viene anticipato nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio (retribuzioni lorde corrisposte al personale, compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non, oppure del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza), esclusivamente per la **regolazione attiva**, intendendosi con essa il raggiungimento di un valore dell'elemento variabile maggiore di non meno del 10 % di quello dichiarato in polizza. In caso di assenza di comunicazione da parte del Contraente si presume il non superamento dell'importo dell'elemento variabile indicato in polizza, maggiorato del 10 %, e non si procede ad emissione di atto formale di regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie, quali il libro paga prescritto dall'art. 5 del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 s.m.i. e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Art. 26 – Gestione delle vertenze di danno.

La Società assume a proprio carico, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale civile, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 C.C.

Rimangono però escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o al Consiglio di Stato, salvo che per la parte relativa alle pretese del risarcimento del danno.

Per i procedimenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o al Consiglio di Stato, per la parte relativa alle pretese del risarcimento del danno, la validità della presente clausola è subordinata alla tempestiva comunicazione da parte dell'Assicurato della necessità della nomina di un legale; a questo punto la Società:

- designa un legale all'Assicurato;
- oppure autorizza, previa presentazione di apposito preventivo di spesa, l'Assicurato a scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.

Art. 27 – Monitoraggio sinistri.

la Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato, al fine di verificare e monitorare l'andamento di sinistrosità, aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione.

L'elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.

Tale comunicazione dovrà essere fatta ai sensi dell'art. 16 Regolamento ISVAP 35 entro venti giorni dalla richiesta del Contraente.

Art. 28 Clausola Broker

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting srl. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting S.r.l..

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia

Art. 30 - Variazione nella figura del Contraente

In caso di variazione della personalità giuridica del Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi dipendenti o meno da Leggi, i rapporti assicurativi dipendenti dal presente Capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la nuova Contraenza opportunamente costituita e legittimata subentra in toto al precedente Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione, entro novanta giorni, dell'avvenuto Delibera o dalla emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi, in base alle quali avviene la variazione.

La Compagnia ed il Contrante / Assicurato si impegnano a rinegoziare il Capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il Capitolato e le Polizze da esso dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.

Art. 31 – Coassicurazione o raggruppamenti temporaneo di Società.

Nel caso di coassicurazione, o il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c. e quindi tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 32 – CLAUSOLA PARTICOLARE – Risarcimento del danno conseguente a mancata o insufficiente cura del procedimento amministrativo di espropriazione ex legge 865 del 71.

(operante solo se è stata esplicitamente richiesta nella scheda di quotazione ed è stato versato il relativo sovrappremio).

A parziale deroga dell'art.20 la garanzia per i provvedimenti amministrativi di espropriazione ex legge 865 del 1971.

La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari ad euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, escluso comunque l'importo eventualmente versato a titolo indennità d'esproprio.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni di assicurazione:

art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

art. 10 - Disdetta in caso di sinistro

art. 17 - Inizio e termine della garanzia

art. 21 - Limiti di risarcimento

art. 25 - Regolazione del premio

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

....., li

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

.....

SCHEDA DI QUOTAZIONE

**CALCOLO DEL PREMIO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

Nr. abitanti del Comune di ...FERNO.....: ...6714.....

L'assicurazione vale fino alla concorrenza di €. ...500.000,00..... per sinistro e per anno assicurativo.

DATI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Retribuzioni annue lorde ai dipendenti €. 763.102,59 riferite all'anno 2019